

*Quaderni della rivista di diritto privato*

**Diretti da**

Giorgio De Nova

**Direzione**

Giorgio De Nova  
Massimo Franzoni  
Enrico Gabrielli  
Pietro Antonio Lamorgese  
Raffaele Lener  
Edoardo Marcenaro  
Giuseppe Minniti  
Stefano Pagliantini  
Vincenzo Roppo  
Giuliana Scognamiglio

**Comitato scientifico**

Giorgio De Nova  
Enrico Gabrielli  
Natalino Irti  
Pietro Rescigno  
Paolo Spada  
Giuseppe Vettori

ISBN 979-12-5965-144-0



€ 18,00



*Quaderni della*  
rivista di  
diritto privato

Roberto Calvo

**Il negozio giuridico.**  
**Saggi**

CACUCCI  EDITORE  
BARI

**Roberto Calvo** è professore ordinario di Diritto privato presso l'Università della Valle d'Aosta.

Il tema del negozio giuridico scaturisce dal primato della volontà individuale. Superato il particolarismo di antico regime, la costruzione di una «parte generale», destinata a regolare compiutamente gli atti che producono effetti patrimoniali, rispondeva alle istanze di ordine sistematico provenienti dalla società civile. Non mancarono le critiche alla elaborazione prima teorica poi normativa di tale «parte», sollevate da chi, lasciandosi abbagliare dalla prospettiva astorica, tacciò la teoria negoziale di astrazione. Altri studiosi, imbevuti di cultura marxista, ebbero a giudicarla alla stregua di uno strumento di dominio delle masse. Sia quel che sia, il legislatore del '42, anziché abiurare la dottrina del negozio giuridico, preferì intessere una parte generale del contratto, estensibile cum grano salis al testamento. In quest'ordine di riflessioni l'Autore, dopo aver focalizzato l'attenzione sui fondamenti storico-culturali della categoria di matrice pandettistica, affronta in modo originale le correlazioni fra atto di ultima volontà e accordo. Ne discendono, all'esito di questo argomentare, dinamismo e attualità del negozio giuridico, che vive non solo nella disciplina sul contratto in generale, ma anche negli'intrecci fra secondo e quarto Libro del codice civile italiano.

*Quaderni della*  
*rivista di*  
diritto privato

---

Roberto Calvo

**Il negozio giuridico.**  
**Saggi**

CACUCCI  EDITORE  
BARI

# Quaderni della rivista di diritto privato

**Comitato scientifico:** Giorgio De Nova, Enrico Gabrielli, Natalino Irti, Pietro Rescigno, Paolo Spada, Giuseppe Vettori

**Direttore:** Giorgio De Nova

**Direzione:** Giorgio De Nova, Massimo Franzoni, Enrico Gabrielli, Pietro Antonio Lamorgese, Raffaele Lener, Edoardo Marcenaro, Giuseppe Minniti, Stefano Pagliantini, Vincenzo Roppo, Giuliana Scognamiglio

**Comitato di valutazione scientifica:** Pietro Abbadessa, Fabio Addis, Maria Teresa Alvarez Moreno, Roberto Amagliani, Franco Anelli, Francesco Astone, Angelo Barba, Ciro Caccavale, Roberto Calvo, Carmelita Camardi, Cristina Campiglio, Paolo Carbone, Antonio Carrabba, Donato Carusi, Angelo Chianale, Alessandro Ciatti, Mario Cicala, Nicola Cipriani, Paoloefisio Corrias, Carlos De Cores, Pierre de Gioia Carabellese, Francesco Delfini, Enrico del Prato, Rocco Favale, Angelo Federico, Luis Leiva Fernández, Giovanni Furguele, Andrea Fusaro, Andrea Genovese, Fulvio Gigliotti, Gregorio Gitti, Attilio Gorassini, Carlo Ibba, Michele Lobbuono, Francesco Macario, Vincenzo Meli, Raffaella Messinetti, Enrico Minervini, Massimo Miola, Salvatore Monticelli, Romulo Morales Hervias, Mario Notari, Gustavo Olivieri, Andrea Orestano, Fabio Padovini, Lucia Picardi, Pascal Pichonnaz, Paolo Pollice, Giacomo Porcelli, Giuseppe B. Portale, Vincenzo Ricciuto, Carlo Rimini, Antonio Rizzi, Francesco Rossi, Davide Sarti, Michele Sesta, Gianluca Sicchiero, Michele Tamponi, Federico Tassinari, Daniela Valentino, Francesco Venosta, Gian Roberto Villa, Lihong Zhang, Andrea Zoppini

**Comitato editoriale:** Giorgio Afferni, Andrea Azzaro, Elsa Bivona, Ernesto Capobianco, Lisia Carota, Matteo Dellacasa, Fabrizio di Marzio, Massimo Di Rienzo, Amalia Diurni, Aldo Angelo Dolmetta, Fiorenzo Festi, Antonio Fici, Giancarlo Laurini, Giorgio Lener, Renato Marini, Giacomo Obero, Paolo Pardolesi, Andrea Pisani Massamormile, Mariano Robles, Rita Rolli, Renato Rordorf, Luigi Salamone, Luigi Salvato, Laura Schiuma, Maurizio Sciuto, Anna Scotti, Marco Tatarano, Giovanni Maria Uda, Carlo Venditti, Fabrizio Volpe

## CRITERI DI SELEZIONE DEI VOLUMI PUBBLICATI

La valutazione di tutti i contributi oggetto di pubblicazione viene effettuata in totale anonimato secondo il sistema “*double blind*”, in osservanza di quanto prevede il Regolamento ANVUR, da un soggetto terzo, di volta in volta, individuato dalla Direzione, secondo le sue specifiche competenze nelle aree tematiche di pertinenza del contributo sottoposto a valutazione nell’ambito del Comitato di Valutazione composto da soggetti autonomi rispetto agli Organi della Rivista. Solo in casi eccezionali la Direzione assume direttamente la responsabilità della pubblicazione segnalando la circostanza e le relative motivazioni in una nota nella prima pagina del contributo.

L’Autore di uno scritto che aspiri ad essere pubblicato in questi Quaderni deve inviare il proprio lavoro alla Redazione, la quale svolgerà un esame preliminare concernente:

- la attualità del contributo;
- la pertinenza dell’argomento oggetto del contributo con le materie trattate dai Quaderni.

In caso di accettazione del contributo per la sottoposizione alla procedura di referaggio, il Direttore, o un componente della Direzione, invia il contributo ad uno o più esperti del tema trattato, designati preferibilmente fra i componenti del Comitato di Valutazione.

Il revisore (o i revisori) formulerà (o formuleranno) il proprio giudizio, tenendo conto dei seguenti parametri:

- correttezza e coerenza dell’impostazione metodologica;
- originalità dello scritto;
- adeguatezza della bibliografia e della giurisprudenza citate;
- chiarezza espositiva.

Sulla base di tali parametri, l’esito del referaggio può comportare: un giudizio di idoneità alla pubblicazione senza modifiche; un giudizio di idoneità alla pubblicazione, subordinato al previo apporto di modifiche e/o integrazioni (che verranno indicate all’Autore); un giudizio di non idoneità alla pubblicazione.

In caso di giudizio discordante fra più revisori, la decisione finale verrà assunta dal Direttore.

In caso di contributi provenienti da Autori di particolare fama o prestigio, il Direttore, sotto la sua responsabilità, può decidere di pubblicare il contributo, senza sottoporlo alla procedura di referaggio.

Le posizioni dogmatiche della Pandettistica sono succo e sangue del giurista moderno: patrimonio della sua cultura, che egli deve amministrarsi da sé. Toccherà a lui di valutare se si tratti di patrimonio ancora fruttifero, molto o poco fruttifero, o non fruttifero: ma nei suoi entusiasmi e nei suoi pessimismi non dimenticherà mai la vicenda umana – di fatti e di idee – che lo ha costituito, con fatica e con pena, e glielo ha consegnato

F. CALASSO, *Il negozio giuridico*

Il problema del negozio giuridico è un aspetto del più vasto problema della volontà nel campo del diritto

A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Il negozio giuridico*



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche  
Département des Sciences Économiques et Politiques

Volume pubblicato con il contributo finanziario del Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche dell'Università della Valle d'Aosta

*L'Archivio della Casa Editrice Cacucci, con decreto prot. n. 953 del 30.3.2022 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia-MiC, è stato dichiarato **di interesse storico particolarmente importante** ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d. lgs. 42/2004.*

---

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

© 2022 Cacucci Editore – Bari

Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: [info@cacucci.it](mailto:info@cacucci.it)

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

---

# Indice

---

Premessa	9
----------	---

## PARTE I

### L'AUTONOMIA DEL VOLERE

#### CAPITOLO I

##### **Il potere dell'autodeterminazione**

1. Logica e sistematica quali criteri ordinatori del sistema post-feudale	19
2. Autodeterminazione e meritevolezza	23
3. Il codice civile del 1804 e le basi costituzionali della modernità	25
4. L'elaborazione teorica ottocentesca	31
5. Il negozio giuridico nella cornice del codice civile italiano	35

#### CAPITOLO II

##### **Autonomia negoziale e *status subiectionis* nella prospettiva storico-comparatistica**

1. La (giustificata) riemersione del particolarismo normativo	41
2. Le pionieristiche tutele formali del codice fascista	43
3. Libertà e <i>lex contractus</i> nella cornice dei codici ottocenteschi	45
4. Antagonismi sociali	50
5. Il compito sociale del diritto privato	53
6. Il punto di vista della giurisprudenza degl'interessi	54

#### CAPITOLO III

##### **L'abiura dell'autonomia privata**

1. Positivismo avalutativo e nazionalismo	59
2. Il potere legislativo nell'ordinamento dittatoriale	62
3. Antidiritto e uso ideologicamente orientato delle clausole generali	64
4. L'antinormativismo secondo la scuola di Kiel	66

5.	Libertà negoziale e discriminazioni razziali: il rapporto locativo tra ariano ed ebreo	68
6.	( <i>Segue</i> ): il contratto interrazziale di direzione cinematografica (il caso del regista Charell)	70
7.	La posizione della civilistica italiana	71
8.	Il ruolo dei giudici italiani	75

#### CAPITOLO IV

##### **Imbarbarimento e restaurazione dell'anima giusrazionalistica del negozio giuridico**

1.	Individualismo e fondamento giusnaturalistico delle teorie negoziali	79
2.	Snaturamento del negozio giuridico	80
3.	La funzione dirigistica della causa	82
4.	Il negozio giuridico nella triviale ideologia antiebraica: l'elaborazione del giudice Baccigalupi	83
5.	La restaurazione dei valori universali e del fondamento naturalistico del negozio giuridico	85

#### CAPITOLO V

##### **Volontarismo e dichiarazionismo nella cornice dell'errore-vizio**

1.	Il codice civile tedesco	89
2.	L'esperienza italiana	91
3.	Corollario	92

#### CAPITOLO VI

##### **Il negozio bilaterale quale micro-ordinamento**

1.	L'inquadramento del tema entro le dinamiche del normativismo	93
2.	Il rilievo pubblicistico dell'autonomia privata	95
3.	Ipostattizzazione dello Stato, statualizzazione del negozio giuridico e denudazione della dignità umana	98
4.	Il contenuto normativo dell'atto negoziale secondo la letteratura italiana	101

## CAPITOLO VII

**Il controllo giudiziale del meccanismo negoziale**

1.	Contratto di massa e inceppamento del meccanismo contrattuale	103
2.	Equilibrio formale	104
3.	Squilibrio materiale: alla ricerca del contenuto equitativo del diritto dispositivo	106
4.	Poteri di controllo del giudice di fronte all'uso distorto della libertà contrattuale: il diritto esistenziale del conduttore al godimento della casa locata anche con riguardo al diritto di ospitare terzi	112
5.	L'abuso del tipo contrattuale	115
6.	( <i>Segue</i> ): la modernità dell'art. 1526, ult. comma, c.c.	117
7.	L'equilibrio delle pene private	118

## PARTE II

**INTERFERENZE**

## CAPITOLO VIII

**Formalismo e fonti integrative esterne**

1.	Il testamento <i>per relationem</i>	127
2.	Contratto e determinazione <i>per relationem</i> del suo contenuto	130

## CAPITOLO IX

**La formazione testamentaria del contratto**

1.	La proposta nel prisma dell'atipicità testamentaria	133
2.	La responsabilità degli eredi	135
3.	La sopravvenuta morte dell'oblato	136
4.	Interferenze con gli artt. 1326 ss. c.c.	137
5.	Proposta di <i>datio in solutum</i>	138
6.	<i>Modus</i> e vicende contrattuali	139
7.	La cessione testamentaria di posizione contrattuale e il c.d. legato di contratto	142
8.	<i>Electio amici</i>	144

## CAPITOLO X

**Canoni ermeneutici**

1. Testamento: il dominio della soggettività	145
2. Contratto: la comune intenzione	150
3. ( <i>Segue</i> ): il comportamento delle parti	155
4. ( <i>Segue</i> ): gli altri criteri	157
 Indice degli Autori	 163

## *Premessa*

Lo studio del negozio giuridico può essere intrapreso seguendo due diversi percorsi. Il primo, eminentemente positivistico – al quale molti civilisti italiani del Novecento si sono utilmente ispirati –, è permeato dall'indagine attorno alla disciplina vigente in materia di dichiarazioni di ultima volontà e di atti fra vivi. Il secondo, che si lascia compenetrare dalla prospettiva storico-comparativa, risulta caratterizzato dall'esigenza – polarizzante l'interesse dell'interprete – di esplorare i fondamenti sociali, economici e culturali della categoria.

Prima di fare altri passi deve essere ben chiaro che ci troviamo al cospetto di un istituto il quale si è distinto per il suo sempiterno legame con l'autodeterminazione dei privati, figlio del volontarismo creativo e individualistico, identificante l'essenza vivificatrice del traffico giuridico post-feudale.

Stiamo parlando di una categoria prenormativa che, grazie al potere della volontà indistintamente riconosciuto al capace d'agire, ha reso la persona padrona di se stessa. Ci riferiamo a una persona alla quale, all'indomani delle conquiste conseguenti alla presa della Bastiglia, fu assegnato lo *status* di cittadino. L'emancipazione che ne è discesa ha permesso a ciascuno di amministrare la ricchezza personale secondo il libero arbitrio, entro i limiti fissati dall'ordine pubblico. Si è in tal modo attuato su rinnovate basi il *suum quique tribuere*.

Il discorso va peraltro a cadere su una categoria che, con l'avvento dei regimi dittatoriali inneggianti all'autorità del *leader* demoniaco e carismatico, si è vista strappare la propria vocazione libertaria e la propria quintessenza di fenomeno radicato nel naturale dinamismo della società, finendo con l'assumere gl'impropri panni di strumento funzionale all'edificazione dello statocentrismo corporativo.

Grazie alla restaurazione del pluralismo repubblicano il negozio giuridico, a dispetto degli attacchi sferrati da chi lo considerava per un verso una costruzione aprioristica, per l'altro un'arma antiproletaria incline a privilegiare il capitale di comando, ha riacquisito i propri spazi vitali, anche per merito della sua capacità innata di assicurare il primato volontaristico costituzionalmente protetto.

È vero che nell'economia contemporanea il potere della volontà come lo intendeva Hegel è divenuto una specie di chimera. Ma quell'illusione non può trasmutarsi in un *escamotage* messo a punto per rinnegare l'istituto, dovendo semmai il legislatore – com'è accaduto – intervenire onde contrastare l'uso smodato della libertà contrattuale da parte dei soggetti più forti o meglio organizzati. Ammantare di sfumature ideologiche una categoria sottostante una fitta rete di vicende sociali ed economiche, significa snaturarla attribuendole indole e compiti che le sono estranee.

Se il potere individuale della volontà – autentico propulsore della fattispecie – viene, di fatto, esercitato con intensità variabile in dipendenza dell'impari distribuzione del potere economico posseduto dai privati e se nel mercato di massa «aderire» e «concordare» sono situazioni assai differenti (quantunque unite dall'identico effetto), tutto ciò non significa che il prospettato squilibrio e le correlate sproporzioni dipendano dall'ontologia del negozio giuridico. Se di stortura vogliamo parlare, essa va scorta nello sviluppo della società contraddistinto dalla diversità di ruoli che ciascuna persona in essa si trova (o è chiamata) a svolgere.

Tornando all'alternativa da cui siamo partiti, non tocca a noi prendere posizione su quale delle due strade dianzi tracciate sia la migliore. Né esse si pongono fra loro in termini alternativi. A ogni buon conto, distaccare lo studio del negozio giuridico dalla cornice storica e comparativa significa radiare dal perimetro della ricerca tanto l'indagine verterente sulle virtù della categoria, quanto l'analisi focalizzata sui suoi punti di debolezza e di criticità.

Beninteso, il dato normativo è centrale e da esso nessuno può prescindere; ma conviene calarlo nel dinamismo informante di sé la storia delle idee. Questo procedere – senza invadere altrui competenze – aiuta

l'interprete nella estrapolazione della *ratio* giuridica, sociale ed economica degl'istituti reggenti la complessa impalcatura del moderno diritto patrimoniale.

Le elaborazioni teoriche, per giunta, non possono essere sottratte alla loro forza evolutiva, né possono essere esaminate come un qualcosa di fine a se stesso, o come una sorta di corpo estraneo all'ordinamento. Non si può ad esempio studiare la letteratura pandettistica sul negozio giuridico chiudendo gli occhi di fronte alla situazione giuridico-istituzionale della Germania verso la metà dell'Ottocento, con l'esito di prescindere dalle istanze sistematiche e razionalizzatrici che già ebbero a informare – intorno alla fine del Seicento – le precorritrici intuizioni di Domat, e che poi furono recepite dall'estro creativo di Portalis nella veste di sommo legislatore. Nella Germania d'inizio Ottocento – lo rilevò primo fra tutti Karl Salomo Zachariae sulla scia del razionalismo logico kantiano (di là dalla polemica che nel giro di pochi anni contrappose Savigny a Thibaut) – il *code* del 1804 era visto come la tavola dei valori della società civile, ossia il sigillo delle libertà dei privati d'allacciare relazioni giuridiche grazie alla funzione emancipatrice dell'autodeterminazione. La teoria del negozio, formulata qualche decennio dopo, serviva appunto a fortificare concettualmente l'edificio della libertà di amministrazione e gestione del patrimonio privato.

Talvolta la critica anticoncettualista sembra andare incontro a una sorta di astrazione alla rovescia: dinanzi alla demolizione della dommatica negoziale corroborata dal pregiudizio della elaborazione aprioristica inutilmente astrattizzante, la predetta critica a sua volta cade nella trappola della «decontestualizzazione» temporale, finendo con l'escogitare una confutazione similmente permeata dall'astrazione da cui ci si voleva staccare. Intendiamo riferirci a un processo mentale di segregazione che colpisce una categoria giuridica, oscurandone deliberatamente tanto il «momento funzionale» quanto il suo carattere ordinante. Si tende, ad esempio, a focalizzare l'attenzione con fare totalizzante sul profilo volontaristico, trascurando l'atto come fatto e come rapporto oggetto di disciplina positiva. Ovverosia, si mettono in un non cale tanto il potere «normativo» della *lex contractus* quanto la sua capacità d'integrare l'or-

dinamento, e di divenirne perciò parte costitutiva anziché esserne mero *Fremdkörper*.

Sottovalutare sia le contaminazioni giusnaturalistiche della pandettistica (d'altronde già Kant ebbe a scrivere che le leggi naturali, conoscibili *a priori* da ogni uomo, sono dotate di un'autonoma forza obbligante extranormativa), sia il suo legame con il razionalismo cartesiano, significa intraprendere uno studio viziato alle sue basi dalla miopia prospettica, che sminuisce il concetto di sapere inteso come analisi organizzata con rigore metodico e sistematico.

È scorretto recidere il dato della continuità nella elaborazione della scienza tramite ipotesi logorate – sia detto ancora una volta – dalla loro carica «decontestualizzatrice». Se assurge a verità inconcussa che i concetti non possano asservire al loro dominio la realtà fattuale, è egualmente vero che lo studio di essa motivato dal pregiudizio nei confronti della funzione applicativa e ordinatrice dei medesimi concetti finisca con il non giustificarsi. Chi vuole estirpare le radici di determinati istituti saldamente piantate nel terreno dell'esperienza storica, sociale, giuridica ed economica, non solo deve offrirne di alternative, ma deve pure dimostrare che il materiale che sta andando a divellere non abbia mai svolto (o, perlomeno, abbia smesso di svolgere) un'utile funzione pratica.

\* \* \*

Un libro sul negozio giuridico non s'improvvisa dall'oggi al domani. Per quanto ci riguarda esso trae origine da molteplici studi dedicati nel corso degli ultimi tre lustri agli argomenti dell'autonomia negoziale e del suo valore deontologico, della libertà di autodeterminazione, delle alterazioni del meccanismo contrattuale, del paternalismo giudiziale e delle radici etico-valoriali della tradizione civilistica europea che hanno fornito le basi alle codificazioni nazionali.

L'auspicio è che questo contributo possa un poco servire ai giovani ricercatori – cui esso è dedicato – come stimolo a non abbandonare il gusto e l'ambizione di migliorarsi, anche indirizzando i programmi d'investigazione scientifica ai principi, al metodo e ai fondamenti degl'i-

stituti vigenti, invece che attardarsi sulla più comoda esposizione esegetica o sullo studio spicciolo dell'argomento ritenuto *à la page*, isolandolo dalla sua fulgida cornice sapienziale. Mai bisogna dimenticare la lezione secondo cui sistema e scienza sono *unum et idem*.

Compiendo un ulteriore passo nel solco appena tracciato merita osservare che n'è scorsa d'acqua sotto i ponti da quando primeggiavano le grandi scuole del diritto civile, che ponevano alla loro sommità il metodo comportante la cognizione sistematica e interdisciplinare dell'ordinamento (massime nei suoi cardini e valori di là del tecnicismo nichilista), fondate dai maestri nati nei primi anni del Novecento, i cui fasti e le cui storture furono rinnovate – con alterne fortune – dai loro discepoli più sagaci, che si fecero condurre dall'autorevole modello. Qualcuno, distaccandosi dal «vincolo sodale», è riuscito nell'impresa di creare autonomi «cenacoli». Comunque sia, dopo l'uscita dei citati successori dai ruoli accademici, si può dire che quelle scuole vivano prevalentemente nei ricordi di chi le ha vissute da vicino e nelle sempre attuali pagine consegnateci da intellettuali prestigiosi, che hanno impresso un segno indelebile nella evoluzione del *ius privatum*.

Le accelerazioni della storia recente hanno provocato cambiamenti che sono sotto gli occhi di tutti: la nuova disciplina concorsuale – la cui anima burocratica ha tra l'altro moltiplicato le occasioni d'impugnazione, con l'effetto di delegare spesso alla giurisdizione amministrativa le sorti del reclutamento, che si è trasformato in una procedura impersonale – è andata a incidere sui gangli di una (non certo immacolata) tradizione universitaria ultrasecolare. Lo *tsunami* non ha peraltro lasciato indenne l'editoria giuridica: le più antiche case editrici di settore (un tempo italiane) hanno socchiuso le porte all'accademia, puntando sulle pubblicazioni professionali.

Com'era facile attendersi, lo iato fra *sapientia* e foro si è ingigantito. La telematica giuridica, pur con i suoi meriti, ha nondimeno incoraggiato questo scollamento, creando la sensazione ingannevole che il risalire alle fonti del sapere sia qualcosa di superato, di cui se ne può fare tranquillamente a meno. È da dire, volendo aggiungere altro materiale di riflessione, che la signoria della prassi, il realismo massificante e la

cultura del precedente autoreferenziale hanno impoverito il dibattito fra giurisprudenza togata e università. È vero che giudici e avvocati dotati di sensibilità critica sfuggono alla trappola della massima avvalorata, secondo un diffuso pensiero, dalla proprietà dell'autonomia assoluta sul piano della realtà pratica e concettuale: ma questo è un discorso che ha a che fare con l'empirico nesso fra regola ed eccezioni.

Nel complesso, contro il rischio della depauperazione culturale hanno fatto scudo – si osservi *en passant* – gli editori più piccoli ma non meno accreditati.

Tornando al tema centrale, l'indagine attorno all'articolata costellazione del negozio giuridico può fungere da modello cui trarre stimoli e ispirazioni adatti a definire ipotesi di lavoro altresì consentanee alla soluzione giudiziale delle dispute private. Dall'evocato indagare è facile apprendere che non sia ragionevole ricostruire la disciplina del frammento – la mente corre primariamente al contratto speciale – se non si ha cura di verificarne le relazioni con lo statuto sul contratto in generale e con l'ancor più esteso ordinamento giuridico. Si ha la sensazione che talvolta gli studi monografici siano dedicati al detto frammento e al suo differenziarsi da altri frammenti contermini, così sottovalutando il filo rosso che li lega tramite elementi (anche solo in parte) comuni. Sorvolare su quel filo rosso importa assumersi la responsabilità di contribuire a spezzare caoticamente l'unità del sistema. Mai come in questa materia l'unione e la combinazione di *sapientia* instradano sulla via della conoscenza trasversale.

La preconizzata ascesa – vero e proprio *Gradus ad Parnassum* – migliorerà nello stesso tempo la società in cui ramifichiamo e intrecciamo quotidianamente le nostre esperienze, ove un eccesso di vacua fluidità, il relativismo nichilista, l'illusione di un'innaturale eguaglianza occultatrice di demagogie populiste, la propensione al chiasso e alle stonature, assieme a egoismi di vario genere e al *deficit* di onestà intellettuale, rischiano con crescente intensità di annichilire i valori assoluti della dignità umana e della ragione valutante.

Insomma, la percezione del presente schiarita dalla consapevolezza dei suoi antecedenti storici, sociali ed economici consentirà di rafforzare

sensibilità e coscienza nel valutare gli accadimenti umani, abbandonando inutili iperboli e cinici disfattismi. Permetterà analogamente di calibrare con la esatta misura i conflitti d'interessi sottoposti al vaglio del giurista, lungi da apriorismi o cadute nel vuoto, in quel vuoto catturante la mente di chi pontifica assumendo di essere *legibus solutus* o sottoscrivendo sentenze oramai ingiallite.

Manta, Trasfigurazione del Signore, 2022